

**N. 2624-219-340-426-477-896-1593-2760-A**

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTA DI LEGGE

**n. 2624**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REGUZZONI, VERSACE, CALEARO CIMAN, COTA, VIETTI, FAVA, LULLI, MONAI, LUSSANA, MONTAGNOLI, MARCO CARRA, MUNERATO, PINI, SIMONETTI, VICO, VIGNALI, ALESSANDRI, ALLASIA, ANTONIONE, ARMOSINO, BELTRANDI, BERNARDO, BIANCOFIORE, BIASOTTI, BIAVA, BITONCI, BOCCIA, BOCCIARDO, BONINO, BONIVER, BORGHESI, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALDORO, CALLEGARI, CAMBURSANO, CAPARINI, CAZZOLA, CECCACCI RUBINO, CENTEMERO, CESARO, CHIAPPORI, CICCHITTO, CICCIOLI, COLANINNO, COMAROLI, COMMERCIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DE GIROLAMO, DE LUCA, DELLA VEDOVA, DELL'ELCE, DESIDERATI, DI BIAGIO, DI CAGNO ABRESCIA, DI CENTA, DIMA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, ANTONINO FOTI, FRASSINETTI, FUGATTI, GALATI, GAROFALO, GAVA, GERMANÀ, GIAMMANCO, GIBIINO, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GOLFO, GRANATA, GRIMOLDI, IANNACCONE, LANZARIN, LAZZARI, LEHNER, LO MONTE, LUPI, MARANTELLI, MARTINELLI, MILANATO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MOTTOLA, MURGIA, NEGRO, PAGANO, PAOLINI, PAROLI, PASTORE, PELINO, PELUFFO, PERINA, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RAISI, RIVOLTA, ROMELE, RONDINI, SAMMARCO, SPECIALE, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA, STRIZZOLO, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, TORTOLI, TRAVERSA, VANALLI, VOLONTÈ, VOLPI**

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili

*Presentata il 20 luglio 2009*

(Relatore: **RAISI**)

**NOTA:** La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 26 novembre 2009, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 2624. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 219, 340, 426, 477, 896, 1593 e 2760, si vedano i relativi stampati.

E

## PROPOSTE DI LEGGE

**n. 219**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZOCCHI, BARBIERI, BERNINI BOVICELLI, BONCIANI, BRAMBILLA, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CATONE, CESARO, CICCIOLI, COLUCCI, CONSOLO, CRISTALDI, DE ANGELIS, DI BIAGIO, DIMA, D'IPPOLITO VITALE, DIVELLA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, GAROFALO, GERMANÀ, GOISIS, GRANATA, HOLZMANN, IANNARILLI, JANNONE, LA LOGGIA, LABOCSETTA, LAFFRANCO, LAMORTE, MANCUSO, GIULIO MARINI, MILANATO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, NIZZI, PAGLIA, PATARINO, PELINO, PETRENGA, PORCU, PUGLIESE, RAISI, RAMPPELLI, MARIAROSARIA ROSSI, ROSSO, SILIQUINI, SPECIALE, TORRISI, VELLA, VERSACE, ZACCHERA**

Istituzione del sistema obbligatorio di tracciabilità di filiera dei prodotti

*Presentata il 29 aprile 2008*

**n. 340**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOTTI, CARLUCCI**

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti conformi a principi etici

*Presentata il 29 aprile 2008*

**n. 426**, d'iniziativa del deputato **CONTENTO**

Istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela della qualità dei prodotti italiani

*Presentata il 29 aprile 2008*

**n. 477**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA**

---

Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani

---

*Presentata il 29 aprile 2008*

---

**n. 896**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LULLI, VICO, AGOSTINI, BELLANOVA, BENAMATI, CASTAGNETTI, CENNI, FARINONE, MARTELLA, MERLONI, MIGLIOLI, NARDUCCI, PELUFFO, STRIZZOLO, VELO**

---

Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani

---

*Presentata l'8 maggio 2008*

---

**n. 1593**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COTA, SIMONETTI**

---

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti

---

*Presentata il 31 luglio 2008*

---

**n. 2760**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSENZA, ANGELUCCI, BARANI, BARBA, BARBIERI, BERARDI, BERGAMINI, BERNARDO, BIASOTTI, BRIGANDÌ, CALABRIA, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CESARO, CICCIOLI, COLUCCI, DE CORATO, DE PASQUALE, DI CAGNO ABBRESCIA, DIMA, DIVELLA, FERRARI, ANTONINO FOTI, FRANZOSO, GOISIS, HOLZMANN, JANNONE, LA LOGGIA, LABOCCETTA, LAFFRANCO, LAMORTE, LISI, MARINELLO, GIULIO MARINI, MIGLIORI, PAGANO, PAGLIA, PALMIERI, PELINO, PORCU, PUGLIESE, RAZZI, ROSSO, SAMMARCO, SCALIA, SILIQUINI, SOGLIA, SPECIALE, STEFANI, TAGLIALATELA, TASSONE, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, ZACCHERA**

—  
Norme per la tracciabilità dei prodotti italiani  
e per il contrasto della contraffazione

—  
*Presentata il 1° ottobre 2009*  
—

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2624 Reguzzoni ed abb., recante « Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani »

considerato che:

il contenuto del provvedimento è riconducibile principalmente alla materia « tutela della concorrenza », di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

può al riguardo richiamarsi la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ricondotto alla predetta materia le disposizioni volte alla tutela del *made in Italy* (sentenza n. 175 del 2005, e, con riferimento al settore del turismo, sentenza n. 339 del 2007);

la Corte costituzionale ha altresì ricondotto alle materie « tutela della concorrenza » e « ordinamento civile » la disciplina dei marchi e dei segni distintivi (sentenza n. 368 del 2008);

con riferimento a specifici profili vengono altresì in rilievo le materie « tutela dell'ambiente », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e regioni;

le disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, sono infine riconducibili alla materia « ordinamento penale », di competenza esclusiva dello Stato.

in particolare, il comma 4 dell'articolo 3 prevede un'equiparazione sul piano sanzionatorio delle fattispecie di illecito, peraltro molto diverse tra loro, previste dai commi precedenti in caso di reiterazione o di commissione delle violazioni attraverso attività organizzate, prevedendo in ogni caso l'applicazione della pena prevista per il reato di associazione a delinquere (articolo 416 c.p.);

l'equiparazione prevista dal comma 4 deve essere valutata alla luce del principio di proporzionalità tra offesa e sanzione, che discende, secondo la giurisprudenza costituzionale, dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma (principio della finalità rieducativa della pena), della Costituzione (sentenze n. 409/89 e n. 341/94);

il comma 4 non appare applicabile alla violazione di cui al comma 2, dal momento che il nostro ordinamento non contempla forme di responsabilità penale delle imprese;

il comma 4 dispone l'applicazione della pena prevista per il reato di associazione per delinquere, che presuppone la partecipazione di una pluralità di persone;

andrebbe pertanto valutato alla luce del principio di legalità in materia penale (articolo 25, secondo comma, Cost.) il riferimento

all'articolo 416 c.p. nel caso di reato commesso da un singolo (nell'ipotesi di reiterazione delle violazioni): tale articolo prevede infatti sanzioni diverse sulla base del ruolo rivestito nell'associazione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sia riformulato il comma 4 dell'articolo 3 in modo da tenere conto di quanto esposto nelle premesse.

---

#### PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2624, rilevato che l'articolo 3, recante le disposizioni sanzionatorie, presenta profili di incostituzionalità in merito al principio di legalità, che la Corte costituzionale ha esteso anche alle sanzioni amministrative, ed a quello di ragionevolezza;

osservato, in particolare, che:

il comma 1 sanziona tutte le violazioni delle disposizioni contenute nel testo in esame prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore normale di cessione della merce al pubblico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e comunque non inferiore ad euro 5.000;

la predetta disposizione appare non essere conforme al principio di legalità in relazione sia alla descrizione della condotta che appare generica, sia all'individuazione della sanzione alla quale si perviene attraverso il rinvio ad un criterio non basato su parametri obiettivi, come quello di cui al richiamato articolo 14;

il comma 2, riferito alle imprese, oltre a contenere una clausola di salvaguardia che presuppone l'ipotesi che l'impresa possa commettere un reato, è strutturato allo stesso modo del già commentato comma 1, per cui per esso valgono gli stessi rilievi espressi per tale comma;

il comma 3 introduce nell'ordinamento un nuovo reato quando invece potrebbero trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia di omissione di atti di ufficio;

il comma 4 prevede l'applicazione della pena prevista per il delitto di associazione per delinquere ai casi in cui siano commesse

reiteratamente le violazioni previste dall'articolo in esame, delle quali due sono di natura amministrativa ed una di natura penale, ovvero ai casi in cui tali violazioni siano commesse attraverso attività organizzate;

la predetta disposizione presenta profili di incostituzionalità, in quanto sono ricomprese in un'unica fattispecie condotte di diversa gravità, considerato che solo in un caso si tratterebbe di fattispecie penali, le quali in alcuni casi possono essere realizzate da un unico soggetto, purché in maniera reiterata, in altri casi, invece devono realizzarsi attraverso una struttura organizzata;

osservato altresì che nell'ordinamento già sono previste delle disposizioni sanzionatorie che hanno per oggetto condotte riconducibili al « made in Italy » — tra le quali si ricordano l'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003 e, da ultimo, l'articolo 16 del decreto legge n. 135 del 2009 — e che quindi le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 3 puniscono delle condotte comunque astrattamente sovrapponibili a fattispecie sanzionatorie già previste dall'ordinamento proprio in relazione alla materia del « made in Italy »;

evidenziato il rischio di creare un apparato sanzionatorio in materia di « made in Italy » disomogeneo in ragione della stratificazione nel tempo di disposizioni che puniscono uno stesso fatto, differenziandosi unicamente per il bene oggetto di etichettatura, senza che ciò determini necessariamente una diversa gravità del fatto stesso;

ritenuto opportuno pertanto sopprimere l'articolo 3 del testo in esame;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sia soppresso l'articolo 3.

---

#### PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il nuovo testo della proposta di legge C. 2624, recante « Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani », adottato dalla Commissione Attività produttive come testo base per il seguito dell'esame in sede referente;

apprezzata la finalità complessiva del provvedimento, mirato ad assicurare la tracciabilità di prodotti italiani in settori assai rilevanti per le esportazioni del nostro Paese, così da rendere possibile al consumatore individuare il prodotto realizzato interamente in Italia, contribuendo in questo modo a valorizzare pienamente il nostro sistema Paese nei mercati internazionali;

valutato positivamente il nuovo apparato di controlli e sanzioni, utili a garantire la piena efficacia del sistema di etichettatura introdotto;

considerata rilevante la previsione di possibili sviluppi in sede europea ai fini della definizione di iniziative legislative conformi allo spirito del provvedimento in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

---

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2624 e abb., recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), sostituire le parole: « all'adozione di un capillare sistema » con le seguenti: « al rafforzamento del sistema »;

all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo il quale « si intende come realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come *Made in Italy* ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano » con il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che consente l'impiego della denominazione *Made in Italy* per i prodotti finiti, la cui lavorazione ha avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale.

---

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 2624 e abbinate, recante « Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

NULLA OSTA

---

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2624 e abbinate, recante « Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione l'opportunità di prevedere un potenziamento delle attività di controllo, con particolare riferimento al rispetto degli *standard* ambientali, delle merci provenienti dai mercati dei Paesi emergenti, anche ove transitanti da altri punti di ingresso dell'Unione, con specifico riguardo alle strutture chiamate a svolgere tali attività nelle aree portuali.

---

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo C. 2624 e abb. recante disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo della proposta di legge C. 2624 ed abbinate, recante « Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2624 Reguzzoni e abb., recante « Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani »;

considerato che:

esso è volto ad introdurre un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione e che fornisca in maniera chiara e sintetica specifiche informazioni riguardanti: la conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro; la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti; l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione; il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale;

esiste una giurisprudenza risalente e costante della Corte di Giustizia in materia di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici, che ritiene incompatibile con il mercato unico, sulla base dell'articolo 28 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, « la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri » (*cfr.* la sentenza della Corte UE del 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers Sohn et Co. contro Città di Brema); a tale principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza;

l'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, il 19 novembre 2009 e recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, interviene sulla stessa materia con una disciplina di carattere generale dei prodotti classificabili come « *made in Italy* », che tuttavia non si applica obbligatoriamente ma su iniziativa dei singoli produttori. Le previsioni del decreto-legge n. 135/2009, per tale motivo, come segnalato nella relazione illustrativa (A. S. 1784), « appaiono in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l'indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie, giacché tali previsioni hanno l'effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali — ha, sin dagli anni Ottanta, riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produt-

tore ad indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte (si confronti, ad esempio, sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, Commissione/Regno Unito, punto 21: « (...) nei casi in cui l'origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato CEE lascia intatte » »);

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) verifichi la Commissione l'opportunità di dettare una specifica disciplina per l'etichettatura obbligatoria delle produzioni « *made in Italy* » nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, in presenza di una disciplina di carattere generale già oggetto di modifica ad opera del recentissimo decreto-legge n. 135/2009, che ha previsto la possibilità per i produttori di apporre — a determinate condizioni — il marchio « *made in Italy* », stabilendo le relative sanzioni in caso di violazione di tali disposizioni;

b) valuti la Commissione l'opportunità di integrare l'articolo 2, prevedendo che l'impiego del marchio « *made in Italy* » sia consentito alle imprese che rispettino non soltanto le normative ivi già richiamate ma anche le normative nazionali e comunitarie in materia di rapporti di lavoro, assicurando gli opportuni controlli sull'impiego di « lavoro nero », in ossequio alla normativa europea recentemente adottata che sanziona i datori di lavoro che utilizzano lavoratori stranieri immigrati clandestinamente;

c) valuti infine la Commissione l'opportunità di sopprimere l'articolo 4 del nuovo testo, in quanto ultroneo.

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2624

**Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili**

ART. 1.

*(Etichettatura dei prodotti e « Made in Italy »).*

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo lavorativo dei prodotti **interamente** realizzati nel territorio italiano, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzii il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.

2. Ai fini della presente legge, per « prodotto tessile » si intende ogni tessuto, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.

3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi lavorativi alle norme **internazionali** vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

4. L'impiego della denominazione « *Made in Italy* » è permesso esclusivamente **alle imprese che ne facciano richie-**

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri**

ART. 1.

*(Etichettatura dei prodotti e « Made in Italy »).*

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo **di lavorazione** dei prodotti realizzati nel territorio italiano, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, **intendendosi per tali quelli che possono essere destinati alla vendita al dettaglio**, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzii il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.

2. Ai fini della presente legge, per « prodotto tessile » si intende ogni tessuto **o filato**, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito **o intermedio** destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.

3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi **di lavorazione** alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

4. L'impiego della denominazione « *Made in Italy* » è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi

sta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale. **Ciascuna delle fasi di cui ai commi 5, 6 e 7 si intende avvenuta prevalentemente nel territorio nazionale a condizione che le relative operazioni di lavorazione siano state eseguite per almeno la metà nel territorio medesimo.**

5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.

6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

8. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l'impiego della denominazione « *Made in Italy* », resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

#### ART. 2.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione « *Made in Italy* », di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale **ed in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

#### ART. 2.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione « *Made in Italy* », di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, **anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:

a) all'adozione di un capillare sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;

b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;

c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato annualmente sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

### ART. 3.

#### *(Agevolazioni a favore della ricerca e dello sviluppo).*

1. Gli stanziamenti nel bilancio dello Stato, previsti dall'articolo 29, comma 2,

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento **recante disposizioni volte** a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:

a) **al rafforzamento del** sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;

b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità **dei prodotti** per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;

c) *identica.*

3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato **ogni due anni** sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

4. **All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

*Soppresso.*

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementati di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Alle imprese dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero che investono in ricerca e sviluppo non si applica il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Pertanto, ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

ART. 4.

*(Misure sanzionatorie).*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 5.000. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

2. Le imprese che violano le disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 10.000. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

ART. 3.

*(Misure sanzionatorie).*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

2. L'impresa che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

3. Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli si applicano la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a 30.000 euro.

4. Se le violazioni di cui al presente articolo sono commesse in modo sistematico ovvero attraverso attività organizzate, si applica la pena prevista dall'articolo 416 del codice penale.

#### ART. 5.

*(Norma finale).*

**1. Il Ministro per le politiche europee assume le iniziative più opportune presso le competenti istituzioni europee affinché vengano adottate adeguate misure legislative volte a recepire lo spirito e i contenuti della presente legge per la tutela della tracciabilità dei prodotti tessili « *Made in Italy* ».**

3. *Identico.*

**4. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da 1 a 3 anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da 3 a 7 anni.**

*Soppresso.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,70



\*16PDL0031071\*